COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

N. 30 Reg. Delib.
del 30/12/2024

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20, D.LGS. 19.08.2016, N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N.100, DETENUTE DAL COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA ALLA DATA DEL 31.12.2023.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala polifunzionale, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato in adunanza * di SECONDA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA, MODALITA' MISTA

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
MONDIN Luca	*Presidente*	Sì
BERTAGGIA Andrea	*Consigliere*	Sì
CICALA LORENZO	*Consigliere*	Sì
PALLAVICINI STEFANO	*Consigliere*	Sì (da remoto)
COMELLO ANNA MARIA	*Consigliere*	Sì
MANTOVAN LIDIA	*Consigliere*	Sì
ANTONA MARCO	*Consigliere*	Sì
GALBARINI ANTONIO	*Consigliere*	Sì
BRAVO ALESSANDRO	*Consigliere*	Sì
BRUNOLDI LUCA	*Consigliere*	Giust.
LANZAROTTI STEFANIA	*Consigliere*	Sì

Totale PRESENTI	10
Totale ASSENTI	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale NATALE DR.SSA ANGELA MARIA

Il Signor MONDIN Luca, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Consigliere Bravo , allegato alla deliberazione di C.C. n.26 in data odierna
Visto il T.U.E.L. 267/00;

Visto il parere del revisore dei Conti
Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	N.10
Consiglieri favorevoli	N.8
Consiglieri contrari	N.2 (Bravo, Lanzarotti)

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art.49 del D.lgs.n.267/00, costituisce la presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio Comunale

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	N.10
Consiglieri favorevoli	N.8
Consiglieri contrari	N.2 (Bravo, Lanzarotti)

delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza.

Gli interventi sono registrati interamente su nastro magnetico che rimane agli atti

RELAZIONE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

"*1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...*

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività";
- Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) "*non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile*".

CONSIDERATO:

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio comunale n.21 del 29/09/2017;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
    a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
    e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di OLEVANO DI LOMELLINA.. e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **ALLEGATO A**) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

SI PROPONE

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2023** delle società in cui il Comune di OLEVANO DI LOMELLINA detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'**ALLEGATO B)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'**ALLEGATO B)**;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

CONTROLLO DI REGOLARITA'

Ai sensi art. 147 bis, comma 1, D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e/o i., si esprime parere favorevole.

FAVOREVOLE

Olevano di Lomellina, 30.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NATALE DR.SSA ANGELA MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis, comma 2 del D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e/o i..

Olevano di Lomellina, 30.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
NATALE DR.SSA ANGELA MARIA

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30.12.2024

COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA ALLA DATA DEL 31.12.2023

(ART. 20, COMMA 1 E SEGUENTI, D.LGS. 175/2016 E S.M.I. - T.U.S.P.)

RELAZIONE TECNICA

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di OLEVANO DI LOMELLINA, con atto del Consiglio Comunale n.13 del 30.04.2015, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate – presa d'atto ed approvazione"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'art.24, comma 1, del D.Lgs 19.08.2016, n.175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30.09.2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31.10.2017 (scadenza poi differita al 10.11.2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 24.06.2014, n.90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art.20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art.2, comma 1, lettera A), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 29.09.2017 il Comune di OLEVANO DI LOMELLINA ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art.4 del TUSP, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art.20, comma 2, TUSP

Né è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE – REVISIONE STRAORDINARIA

Denominazione società	Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
CBL SPA	DIRETTA	Vendita gas metano – Gestione servizio idrico integrato	2,1484%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
C.L.I.R. SPA	DIRETTA	Raccolta rifiuti solidi urbani non pericolosi	0,76%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	DIRETTA	Promozione e valorizzazione del territorio	0,62	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
CBL DISTRIBUZIONE SRL	INDIRETTA	Gestione impianti di distribuzione gas naturale	2,1484%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
PAVIA ACQUE SCARL	INDIRETTA	Raccolta trattamento e fornitura acqua	0,2459%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE – REVISIONE STRAORDINARIA

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione	GAL LOMELLINA SRL	0,62	Con verbale dell'assemblea dei Soci del 26.05.2018 è stata deliberata la messa in liquidazione volontaria della Società, demandando al Consiglio di Amministrazione la nomina del liquidatore
Fusione/Incorporazione			

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per *"partecipazione"* si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la *"tramite"* è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo *"tramite"* non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi

dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della *"dimensione economica"* dell'impresa.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 24.11.2022 l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2021.

Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dalla Corte dei Conti sezione autonomie con propria deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR del 28.12.2018 e in quelle predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, il Comune di BREME, ha provveduto alla *"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100*" come meglio evidenziato nell'allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di OLEVANO DI LOMELLINA attraverso i siti internet delle proprie società partecipate ha estrapolato i dati necessari per effettuare la ricognizione periodica delle proprie partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2022.
La società partecipata GAL Lomellina SrL non ha fornito alcuna informazione, pertanto alla data della predetta ricognizione, non si conoscono le azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione circa la nomina del liquidatore e della conseguente messa in liquidazione.

La Società CLIR SPA non ha fornito i dati relativi al Bilancio 2020, 2021 e 2022 in quanto, alla data della presente rilevazione, gli stessi non risultano essere stati approvati.

La Società CLIR SPA, affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha prestato la propria attività presso l'Ente scrivente sino alla data del 28.02.2021.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 09.06.2021 ha deliberato la messa in liquidazione della Società in ragione delle difficoltà economiche e finanziarie sopraggiunte negli ultimi tempi.

In data 17.06.2021 i liquidatori nominati hanno comunicato di non accettare l'incarico e l'Assemblea si è pertanto conclusa senza la nomina di alcun liquidatore.

I Membri del Collegio Sindacale della Società hanno presentato istanza al tribunale di procedere alla nomina di un liquidatore.

Il Tribunale ordinario di Milano ha fissato l'udienza in data 5 novembre 2021 per la nomina del liquidatore, il quale però ha comunicato di non voler accettare la carica.

Successivamente:

- è stata notificata istanza di fallimento alla Società CLIR SpA da parte della Società Lomellina Energia SrL fissando udienza prefallimentare in data 29.06.2022;
- con fallimento n.40/2022 sent. n.44/2022 del 04.07.2022 il Tribunale Ordinario di Pavia ha dichiarato il fallimento della Società CLIR SpA con sede in Mortara nominando il curatore fallimentare.

Alla data della presente ricognizione, agli atti del Comune di OLEVANO DI LOMELLINA, dopo invio di n.2 pec al Curatore fallimentare non risulta pervenuta ulteriore documentazione in tal senso e pertanto non si conoscono i tempi di conclusione della procedura fallimentare in corso.

La ricognizione periodica prevede:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione	CLIR SPA	0,76%	Alla data della presente rilevazione non si conoscono le tempistiche di conclusione della procedura
	GAL LOMELLINA SRL	0,62%	Alla data della presente rilevazione non si conoscono i tempi di conclusione della procedura
Fusione/Incorporazione			

La Società Lomellina Gas SrL, società indiretta per il tramite della Società CBL SpA, con propria nota del 22.11.2023, prot.117/2023, pervenuta a mezzo pec in data 23.11.2023, prot.4235, trasmetteva i dati necessari alla suddetta rilevazione e comunicava altresì che l'Assemblea dei Soci aveva deliberato, in data 24.05.2023, lo scioglimento anticipato della stessa ponendola in liquidazione.

4. CONCLUSIONI

La presente ricognizione periodica prevede la conferma della messa in liquidazione della Società C.L.I.R. SpA e della Società GAL LOMELLINA SrL.

Vengono confermate le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria e periodica per le restanti partecipazioni attualmente detenute dall'Ente che non rientrano nelle casistiche previste per la razionalizzazione.

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Mo
CBL SPA	DIRETTA	Gestione servizio idrico integrato	2,1484%	La Società svolge un servi comunità, rispettando le di
GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	DIRETTA	Promozione avvio nuove iniziative economiche	0,62%	La Società svolge un se contratto di partenariato p contenute nel TUSP (Art.4

GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	INDIRETTA	Promozione avvio nuove iniziative economiche	0,27	La Società svolge un se contratto di partenariato p contenute nel TUSP (Art.4
LOMELLINA GAS SRL	INDIRETTA	Vendita gas naturale	2,1484%	La Società svolge un servi comunità, rispettando le di
AQUAGEST SRL a socio unico	INDIRETTA	Gestione servizio idrico integrato (per conto CBL) raccolta trattamento e fornitura acqua	2,1484%	La Società svolge un servi comunità, rispettando le di

Olevano di Lomellina, 11/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Maria NATALE

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
(MONDIN Luca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(NATALE DR.SSA ANGELA MARIA)

_____ _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Addì, lì 08/01/202508/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(NATALE DR.SSA ANGELA MARIA)

_____

Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30.12.2024

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE